

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Il Presidente: BUSIA

Il segretario: ANGELUCCI

24A00069

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 30 novembre 2023.

Fondo sanitario nazionale 2023. Assegnazione alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. (Delibera n. 34/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguitamento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque riferimento al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in

particolare, il comma 34 dell'art. 1, il quale prevede che il CIPE, oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza Stato-regioni, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale, di seguito FSN, per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto, altresì, il comma 34-bis del sopracitato art. 1, il quale stabilisce che il CIPESS provvede a ripartire tali quote tra le regioni, all'atto dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle regioni, a titolo di finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente; che ai sensi dello stesso comma 34-bis per il perseguitamento degli obiettivi di cui al comma 34 della citata legge n. 662 del 1996, le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni; che lo stesso comma stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, per facilitare le regioni nell'attuazione dei progetti, provvede a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente; che la mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;

Visto l'accordo sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2023, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 9 novembre 2023 (Rep. atti n. 265/CSR);

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 9 novembre 2023 (Rep. Atti n. 264/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2023;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 19336-P del 15 novembre 2023, concernente il riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle risorse, pari a euro 1.500.000.000, vincolate sulle disponibilità del FSN per l'anno 2023, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Vista la delibera di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2023, in particolare il punto 1, lettera b), punto 1 del deliberato, con cui è stata vincolata la somma di euro 1.500.000.000 per il finanziamento dei progetti volti a perseguitare gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;



Considerato che la proposta oggetto della presente deliberazione prevede che, sull'intera somma di euro 1.500.000.000, l'importo di euro 794.178.219 sia ripartito tra le regioni in base alla popolazione residente, alla data del 1° gennaio 2022, mentre il restante importo di euro 705.821.781 sia destinato e/o accantonato per specifiche finalità;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata l'urgenza di accelerare l'*iter* di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2023 con delibera CIPESS adottata in data odierna da questo Comitato, ammontano a euro 1.500.000.000. Tali risorse sono articolate come segue:

1. euro 794.178.219 sono ripartiti ed assegnati alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, per il perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici progetti elaborati sulla scorta delle linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni richiamato nelle premesse. L'erogazione delle quote spettanti alle predette regioni avverrà con le modalità previste dal richiamato art. 1, comma 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996;

2. euro 705.821.781 vengono destinati e/o accantonati per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) euro 336.000.000 per il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 401-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

b) euro 1.668.177 per il rimborso all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore dei minori STP (straniero temporaneamente presente) nell'anno 2021;

c) euro 1.305.620 per il rimborso all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore dei minori STP nell'anno 2022;

d) euro 247.984 a titolo di conguaglio degli importi assegnati all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dei minori STP dall'anno 2018 all'anno 2020;

e) euro 10.000.000 per il finanziamento di attività di ricerca, di formazione, di prevenzione e cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinate dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni;

f) euro 10.000.000 per il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali ed operativi delle regioni nel campo della salute umana; in relazione a tale attività è previsto il parere preventivo della Conferenza Stato-regioni, come dalla stessa richiesto in data 23 dicembre 2015 in sede di intesa sulla proposta di riparto delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2015;

g) euro 5.000.000 da destinarsi all'Istituto superiore di sanità per l'attività di valutazione delle linee guida nell'ambito del «Sistema nazionale linee guida (SNLG)», anche in relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», previa presentazione di una relazione da sottoporre al preventivo parere della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero della salute;



h) euro 1.500.000 in favore del Centro nazionale sangue, ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

i) euro 38.500.000, ai sensi all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come modificato dal combinato disposto dell'art. 38, comma 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall'art. 4, commi 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, da ripartire con apposito decreto del Ministro della salute;

j) euro 8.000.000 destinati al finanziamento in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, secondo le condizioni dettate dall'art. 25, comma 4-novies e 4-decies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 8-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e per come stabilito con il decreto ministeriale 19 aprile 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 13 giugno 2023, Serie generale, n. 136;

k) euro 4.000.000 destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», al finanziamento di quanto disposto dall'art. 1, comma 551, della medesima legge in ordine all'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore ad euro 150.000;

l) euro 150.000.000 destinati al finanziamento di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale da ripartire tra tutte le regioni e province autonome, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,

n. 69 e come da decreto ministeriale 30 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 24 maggio 2023, Serie generale, n. 120;

m) euro 60.000.000 destinati a supportare gli interventi di potenziamento del Servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella Regione Calabria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181;

n) euro 2.600.000 destinati alla proroga del pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e, contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

o) euro 5.000.000 destinati al finanziamento dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica in attuazione del decreto ministeriale 23 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 luglio 2023, Serie generale, n. 167;

p) euro 25.000.000 destinati all'attuazione del Piano nazionale malattie rare 2023-2026 ed al riordino della rete nazionale delle malattie rare di cui all'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni in data 24 maggio 2023 (Rep. atti n. 121/CSR), ripartiti con delibera di questo Comitato adottata in data odierna limitatamente all'anno 2023;

q) euro 40.000.000 destinati all'attuazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025 ai sensi dell'art. 1, comma 529, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

r) euro 7.000.000 destinati al Ministero della salute per sviluppare specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale ed al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti in attuazione di quanto disposto dall'art. 19, commi 9, 10 e 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021».

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1758*



**FSN 2023 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE**

(L. 23 dicembre 1996, n. 662 -art. 1, comma 34)

R E G I O N I	RISORSE ASSEGNAZIONI (Euro)
PIEMONTE	64.305.250,86
LOMBARDIA	150.219.640,42
VENETO	73.240.090,29
LIGURIA	22.801.513,23
EMILIA ROMAGNA	66.858.757,09
TOSCANA	55.343.760,85
UMBRIA	12.974.995,27
MARCHE	22.467.972,28
LAZIO	86.340.860,27
ABRUZZO	19.277.147,05
MOLISE	4.413.823,83
CAMPANIA	84.974.153,68
PUGLIA	59.268.083,01
BASILICATA	8.176.006,20
CALABRIA	28.032.336,37
SICILIA (*)	35.483.828,56
T O T A L E (**)	794.178.219

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 830 della L.296/2006 pari al 49,11% della somma disponibile.

(**) Totale arrotondato all'unità di euro.

24A00067

DELIBERA 30 novembre 2023.

Fondo sanitario nazionale 2023. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 33/2023).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.1 adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque riferimento al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

